

Disegno di legge 27 maggio 2014, n. 30
“Valorizzazione dell’azienda agricola e multifunzionale e promozione
delle fattorie didattiche e sociali” presentato il 27 maggio 2014 dal consigliere Graziano Lozzer

Breve promemoria

A seguito dell’esame del disegno di legge in oggetto nella Seconda Commissione Permanente del 14 luglio 2014 è stato convenuto con l’Assessorato all’Agricoltura ed il Consigliere proponente di trascrivere lo stesso all’interno della Legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 “Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori”.

A seguito di successivi incontri con i competenti Servizi dell’Amministrazione è stato redatto l’allegato testo che assolve a quanto sopra.

In particolare:

1. nell’art. 1 della L.p. 10/2001 sono state inserite, fra le finalità, la promozione delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali e della multifunzionalità delle aziende agricole, come previsto dal Consigliere con l’art. 1 del suo DDL;
2. dall’art. 2, comma 2, lett. e) della L.p. 10/2001 sono state tolte le attività didattiche. In tal modo si perseguono due obiettivi: si precisa che le attività didattiche non sono più attività agrituristiche e contemporaneamente si inserisce il Capo II bis, recependo in tal modo i principali contenuti del disegno di legge del Consigliere Lozzer;
3. l’art. 14 bis, che disciplina l’attività di fattoria didattica, prevede quali siano i soggetti che possono svolgere dette attività, i requisiti morali che gli stessi devono possedere, gli obiettivi sottesi a tali attività nonché l’iter amministrativo alle quali le stesse sono soggette (presentazione al comune di apposita SCIA). In tal modo sono stati recepiti e sintetizzati gli art. 2, 3, 6 e 8 del DDL del Consigliere Lozzer;
4. l’art. 14 ter, che disciplina l’attività di fattoria sociale, prevede, analogamente a quanto sopra, quali siano i soggetti che possono svolgere dette attività, i requisiti morali che gli stessi devono possedere, gli obiettivi sottesi a tali attività, le modalità di realizzazione dei progetti sociali ed il raccordo con i soggetti del terzo settore nonché l’iter amministrativo alle quali le fattorie sociali sono soggette (presentazione al comune di apposita SCIA). In tal modo sono stati recepiti e sintetizzati gli art. 9, 10, 11 e 12, del DDL del Consigliere Lozzer;
5. l’art. 14 quarter prevede, inoltre, la promozione da parte della Provincia Autonoma di Trento dell’attività di formazione dei soggetti che vogliono svolgere le attività di fattoria didattica e sociale, recependo quanto previsto dall’art. 17 del DDL del Consigliere Lozzer;
6. in entrambi i succitati articoli si inserisce, oltre a quanto previsto dal Consigliere Lozzer, una disposizione che qualifica sotto il profilo urbanistico le strutture utilizzati per la fattoria sociale o didattica, come immobili agricoli;
7. l’art. 14 quinquies prevede che il rapporto di connessione fra le attività agricole e quelle di fattoria didattica e sociale sia soddisfatto qualora vengano utilizzati i mezzi ed i fattori di produzione dell’azienda agricola (fabbricati, dotazioni, terreni, coltivazioni, allevamenti, ecc.), recependo, in modo organico le varie disposizioni contenute nel DDL del Consigliere Lozzer;
8. l’art. 14 sexies prevede inoltre che mediante il regolamento d’esecuzione saranno disciplinati, in dettaglio, i limiti e le modalità di esercizio, i requisiti minimi dei locali, le modalità di verifica del rapporto di connessione, le norme transitorie, ecc. (vedasi art. 19 del DDL in parola);
9. rispetto al DDL del Consigliere Lozzer sono poi stati introdotti due articoli che disciplinano l’attività di vigilanza e le relative, eventuali, sanzioni nonché il divieto di prosecuzione dell’attività se vengono meno i requisiti morali o se l’attività non viene confermata a quanto previsto dalla normativa;
10. nell’ottica della semplificazione e riorganizzazione amministrativa nonché della spending review si è ritenuto di non istituire gli elenchi delle fattorie didattiche e sociali (saranno comunque tenuti elenchi informali dai competenti Servizi della P.A.) e del relativo osservatorio provinciale di cui agli art. 15 e 16 del DDL del Consigliere Lozzer.

Non per ultimo si ricorda che le modifiche apportate all’art. 4 della L.p. 10/2001 permettono di precisare il rapporto di connessione fra le attività agrituristiche e agricole. Se le attività risultano connesse (si veda l’art. 2, comma 6 della L.p. 10/2001), l’imprenditore ha infatti la possibilità di farsi pagare per lo svolgimento delle stesse; se non sono connesse possono essere svolte solo come servizio agli ospiti e senza possibilità di specifico compenso!

